

LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA. LE INDAGINI E I PROCESSI (*)

di Ilio Mannucci Pacini e Virginia Zucchelli

SOMMARIO: 1. Una premessa. – 2. Le schede. – 3. Il gruppo anarchico XXII marzo. – 4. Le prove dichiarative. – 5. Gli accertamenti nei confronti di Freda e Ventura. – 6. Le prove dichiarative dei testi comuni e dei collaboratori e la loro diversa valutazione. – 7. I due principali collaboratori del processo milanese. Martino Siciliano. – 8. I due principali collaboratori del processo milanese. Carlo Digilio. – 9. La questione dei servizi e il loro ruolo nei due processi.

1. Una premessa.

Il nostro contributo al convegno è per un verso molto ampio, avendo redatto oltre dieci schede riassuntive delle indagini e dei processi, che sono [allegate](#) a questo articolo.

L'elaborazione delle schede rappresenta il tentativo, per quanto possibile oggettivo, di ricostruire le articolate e complesse vicende processuali sugli attentati del 12 dicembre 1969, sui gruppi criminali e sulle persone che in quasi quarant'anni (dal 14 dicembre 1969 sino alla sentenza della Cassazione del 3 maggio 2005) vi furono coinvolti.

Per altro verso questo contributo è più limitato, essendoci qui concentrati a individuare alcuni collegamenti tra i tre ambiti oggetto delle analitiche schede ricostruttive dei processi.

Dall'esame delle sentenze sulla strage (oltre dieci provvedimenti di centinaia di pagine l'uno) abbiamo individuato connessioni sulla base delle quali vi proponiamo alcune sollecitazioni (che non vorremmo divenissero suggestioni), coltivando così l'ambizione di fornire una chiave di lettura del lavoro analitico compendiato nelle schede.

Una chiave di lettura, o più chiavi di lettura, su quanto emerge dalle indagini svolte in trent'anni da diverse Procure della Repubblica e Uffici Istruzione, dai contrastanti accertamenti delle Corti d'Assise e d'Assise d'Appello, dai pronunciamenti della Corte di Cassazione (talvolta smentiti da successivi accertamenti del Supremo Collegio).

Mentre il lavoro analitico è oggettivo (nei limiti in cui possono esserlo l'esame e la valutazione di provvedimenti giudiziari), quello che qui vi proponiamo è condizionato dal punto di vista di chi scrive, perché in migliaia di pagine analizzate,

(*) Testo rielaborato e corredato di ulteriore documentazione della relazione svolta al Convegno organizzato da Area Democratica per la Giustizia, presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Aula Magna "Alessandrini Galli", 11 dicembre 2019.

certamente saranno stati colti alcuni profili piuttosto che altri, consapevolmente o colpevolmente ignorati.

2. Le schede.

La prima chiave di lettura riguarda proprio il lavoro sulle schede, che è strutturato in tre ambiti:

- Il gruppo anarchico XXII marzo e in particolare la posizione di Pietro Valpreda e Mario Merlino.
- Il gruppo veneto di Ordine Nuovo e in particolare le posizioni di Franco Freda e Giovanni Ventura (e in termini più limitati quella di Marco Pozzan) quanto al primo processo, di Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Carlo Digilio nel secondo (con un sintetico riferimento alla posizione di Giancarlo Rognoni).
- Il ruolo dei servizi segreti nelle vicende riguardanti le stragi del 12 dicembre 1969 e in particolare il ruolo di Guido Giannettini, Adelio Maletti e Antonio Labruna nel primo processo, dei servizi di *intelligence* statunitensi e della loro supposta rete operante in Italia nel secondo.

Si tratta di una strutturazione non arbitraria, non fosse altro perché nel primo procedimento i tre filoni furono investigati in distinte istruttorie, riunite nel dibattimento dinanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro.

Ma i collegamenti tra i tre ambiti sono evidenti e, secondo quanto ritenuto da alcune pronunce, inestricabili.

Basti pensare a come è stato affrontato il profilo relativo alla legittimità processuale di un pronunciamento che ritenesse Valpreda e Merlino responsabili delle stragi in concorso con gli imputati della destra eversiva veneta: legittimità esclusa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, ritenuta corretta dalla prima sentenza della Corte di Cassazione e, per questo, oggetto dell'esame da parte del giudice di rinvio (la Corte d'Assise d'Appello di Bari) e della seconda Cassazione¹.

Nelle sentenze citate, quindi, il tema è stato anche quello del possibile concorso dei quattro imputati nelle stragi (e in particolare in quella di piazza Fontana) e, nonostante ciò, le vicende che li riguardano sono esaminate in separate schede.

È opportuno ricordare che la seconda Cassazione giunse, anche sul punto, a un accertamento definitivo caratterizzato per tutti dalla formula assolutoria dell'insufficienza di prove: ritenne logicamente plausibile un concorso tra gli imputati della destra veneta e gli anarchici, ma nessun accertamento fu compiuto sulla responsabilità di nessuno dei quattro imputati principali.

¹ Si vedano le schede n. 5, pp. 31-33, n. 6, p. 37, n. 7, p. 47, n. 8, p. 55, n. 8, p. 57 e p. 66.

3. Il gruppo anarchico XXII marzo.

Il gruppo anarchico XXII marzo non esce dai processi sulla strage fino alla seconda sentenza della Corte di Cassazione del 27.1.1987 (quasi 20 anni di processo, dal fermo di Valpreda del 15 dicembre 1969 e dal mandato di cattura emesso nei suoi confronti il 18 dicembre), che si concluse con la conferma dell'assoluzione di Valpreda e Merlino dai reati di strage per gli attentati del 12 dicembre 1969 (o meglio, per quello di piazza Fontana) con la formula dell'insufficienza di prove. Ciò accadde perché, come già ricordato, la prima sentenza della Corte di Cassazione aveva imposto ai giudici del rinvio di valutare la sussistenza dell'ipotizzato concorso tra imputati della destra e imputati anarchici (convinti o infiltrati che fossero). Il P.G. della Cassazione aveva ricorso avverso la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bari (conclusa con una pronuncia assolutoria per insufficienza prove), chiedendo una pronuncia assolutoria piena per Valpreda, ma quella richiesta fu disattesa dalla Corte di Cassazione², per cui la vicenda giudiziaria per gli anarchici si concluse con l'assoluzione con la formula dubitativa.

Nel procedimento iniziato nella seconda metà degli anni Novanta (che potrebbe definirsi quello esclusivamente milanese), gli anarchici scompaiono.

Quel processo consolida la principale pista investigativa sulla quale si era mosso il primo procedimento, cioè la responsabilità della destra eversiva veneta nell'ideazione, organizzazione e realizzazione degli attentati. Peraltro, nel primo processo non si era pervenuto a un accertamento sulla responsabilità di quell'area dell'eversione politica, atteso che lo stesso si era concluso in senso esattamente opposto: l'assoluzione di Freda e Ventura con la formula dell'insufficienza di prove³.

Da rilevare (come notazione, più che come suggestione) che nel primo processo la compresenza di imputati anarchici e appartenenti alla destra eversiva fu più volte ritenuta plausibile (soprattutto in forza del ruolo di infiltrato di Merlino nel gruppo anarchico), ma condusse alle conclusioni appena ricordate: Valpreda e Merlino furono assolti in primo grado per insufficienza di prove, l'assoluzione con quella formula fu confermata in appello, ma la prima Cassazione la annullò, prospettando la necessità di rivalutare gli elementi di prova acquisiti, evidentemente nella prospettiva di una sentenza non assolutoria, atteso che i ricorsi di Valpreda e Merlino furono rigettati.

Può sembrare paradossale: imputati della destra eversiva e imputati anarchici furono tutti assolti con la formula dubitativa, accomunati nel processo e non distinti nella conclusione del suo accertamento.

² Vedi scheda n. 8, p. 57.

³ La posizione di Pozzan era indubbiamente più "debole", quella di Giannettini del tutto particolare.

4. Le prove dichiarative.

Nei primi processi, le prove dichiarative assunsero un ruolo centrale nelle decisioni cui pervennero i giudici.

Sia nei confronti degli anarchici sia rispetto alla destra eversiva veneta gli elementi di prova più significativi furono rappresentati dalle dichiarazioni rese dai molti testimoni esaminati nel dibattimento: il tassista Rolandi su tutti rispetto alla posizione di Valpreda, Lorenzon, Fabris, Pan e Comacchio nei confronti di Freda e Ventura, i molti ufficiali delle forze armate (ai vertici dei servizi) quanto alla posizione di Giannettini.

L'insieme di quelle deposizioni furono diversamente valutate dai tre giudici di merito, che pervennero, quanto a credibilità soggettiva e attendibilità complessiva, a conclusioni opposte.

Rispetto a Freda e Ventura, le dichiarazioni di Lorenzon, Fabris, Pan e Comacchio "subirono" giudizi contrastanti da parte dei diversi giudici, l'esito dei quali fu la condanna prima (Corte d'Assise di Catanzaro), l'assoluzione poi (Corte d'Assise d'appello di Catanzaro), l'annullamento da parte della prima Cassazione e l'assoluzione definitiva nel giudizio di rinvio (Corte d'Assise d'appello di Bari) e nella seconda Cassazione.

È interessante richiamare tali contrastanti valutazioni:

- Nella sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro quelle dichiarazioni fondarono la ritenuta sussistenza degli elementi indiziari che determinarono la condanna all'ergastolo di Freda e Ventura⁴.
- Nella sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro fu ritenuta l'inaffidabilità di Lorenzon, valutazione che fu decisiva nel giungere a una pronuncia assolutoria⁵.
- Nella prima sentenza di Cassazione furono evidenziati i travisamenti compiuti dalla Corte d'Assise d'appello di Catanzaro proprio con riguardo all'attendibilità dei dichiaranti sopra indicati⁶.
- La sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bari ritenne la "scarsa attendibilità di Lorenzon", così pervenendo all'assoluzione degli imputati⁷.

Questa difforme valutazione delle dichiarazioni non vi fu con riguardo alla deposizione di Rolandi, il cui riconoscimento di Valpreda (perché su questo s'incentra la testimonianza del tassista) non subì i contrastati giudizi di attendibilità degli altri testimoni. Tuttavia, ciò non fu sufficiente per assicurare un'uniforme interpretazione dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni rispetto alla posizione di Valpreda.

⁴ Scheda n. 1, pp. 7-8,

⁵ Scheda n. 4, pp. 25-26

⁶ Scheda n. 6, pp. 39-40,

⁷ Scheda n. 8, pp. 58-59; la valutazione fu confermata dalla seconda Cassazione, p. 70, quantomeno nelle dichiarazioni sulle stragi del 12 dicembre, e pp. 59-60, ove la stessa Corte del rinvio sottovalutò le indicazioni di Comacchio e Fabris sui timers e sulle cassette metalliche (valutazione confermata dalla seconda Cassazione, pp. 69-70, ove si mise comunque in discussione l'attendibilità di Comacchio e Fabris).

Nei primi due gradi di giudizio⁸ tutti i giudici formularono le medesime valutazioni perplesse sulle dichiarazioni di Rolandi. Richiamando un inciso utilizzato dalla Corte d'Assise d'appello di Bari, quei giudici ritennero che *“Rolandi è certamente persona in buona fede e al di sopra di ogni sospetto, ma il suo riconoscimento non può assurgere a dignità di prova sicura di responsabilità per le condizioni psicologiche in cui lo compì”*.

Al contrario, la prima Cassazione espresse un giudizio meno perplesso, ritenendo che le incongruenze che fino a quel momento erano state interpretate come indici a favore di Valpreda, rappresentassero invece veri e propri elementi a suo carico e quindi in grado di confermare la presenza di Valpreda in Piazza Fontana il pomeriggio del 12 dicembre 1969. In particolare, la Cassazione pose l'accento sulla valutazione oggettiva e globale degli elementi emergenti dalle dichiarazioni di Rolandi, tralasciando le valutazioni sul suo stato soggettivo al momento del riconoscimento⁹. La seconda Cassazione non si soffermò sul riconoscimento, perché la sua pronuncia si limitò a dichiarare inammissibili i ricorsi del P.G. della Corte d'Assise di Bari e della difesa Valpreda diretti a ottenere l'assoluzione con formula piena.

Con riferimento alle dichiarazioni di Digilio e Siciliano nel processo milanese, fu presa in considerazione una sola delle due ipotesi che la Cassazione del 27.1.1987 aveva parificato nelle conclusioni assolutorie: le loro dichiarazioni riguardarono esclusivamente la destra eversiva veneta, le stragi furono da costoro ricondotte alla strategia della seconda linea su cui nel primo procedimento non si pervenne ad alcun accertamento definitivo. La “scomparsa” degli anarchici è attestata dalla mancata audizione in quel dibattimento di alcun testimone diverso da quelli che erano gravitati nell'ambito della destra eversiva o che ebbero con loro rapporti.

5. Gli accertamenti nei confronti di Freda e Ventura.

Uno dei profili processualmente più interessanti dei processi milanesi è rappresentato dagli accertamenti compiuti nei confronti di Freda e Ventura.

Nelle due sentenze di merito le difese discussero se fosse processualmente consentito, ai fini di valutare la posizione degli imputati Maggi, Zorzi, Digilio e Rognoni, considerare la responsabilità di Freda e Ventura nei reati di strage e giungere a conclusioni difformi da quelle assolutorie (pur con la formula dubitativa), definitivamente attestate con la pronuncia della Corte di Cassazione del 1987.

La questione è stata affrontata dai difensori degli imputati nel dibattimento, è stata valutata nella sentenza di primo grado ed è stata oggetto dell'appello avverso la sentenza di condanna. La pronuncia d'appello ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Assise e su quel punto la Corte di Cassazione si pronunciò, con un accertamento definitivo, affermando la responsabilità di Freda e Ventura nella realizzazione delle stragi.

⁸ Si tratta delle schede n. 3, p. 16-17, n. 5, p. 34, n. 8, p. 56.

⁹ Nelle schede n. 6, pp. 41-42 e n. 7, p. 50-51.

Si tratta di conclusioni che possono apparire prive di logica e contraddittorie per chi non è esperto delle regole processuali, ma gli argomenti utilizzati dalla Corte di Cassazione per consolidare l'accertamento svolto dai giudici del merito hanno una logica giuridica inattaccabile e sono riscontrati dal consolidato orientamento del giudice di legittimità: pur valendo nei confronti di Freda e Ventura il divieto di essere sottoposti a nuovo processo per i fatti in relazione ai quali era intervenuta sentenza di assoluzione definitiva, è legittimo utilizzare gli elementi di prova a loro carico nel processo nei confronti di altri imputati, giungendo a ritenerli responsabili dei fatti per i quali erano stati assolti nel "loro" processo¹⁰.

6. Le prove dichiarative dei testi comuni e dei collaboratori e la loro diversa valutazione.

Esulerebbe dai limiti di questo contributo soffermarsi sulle centinaia di dichiaranti che hanno fornito contributi conoscitivi e probatori nei processi esaminati nelle schede. Piuttosto è opportuno verificare le caratteristiche dei dichiaranti nei due ambiti processuali, il processo calabrese degli anni Settanta e Ottanta e quello milanese concluso negli anni Duemila.

A Catanzaro i dichiaranti furono testimoni estranei ai contesti criminali giudicati in quei processi: Lorenzon, Fabris, Pan, Comacchio (per citare solo i più importanti), pur essendo contigui ai gruppi dell'eversione della destra veneta, non operarono mai in quei sodalizi (che, prima del 1969 avevano teorizzato una strategia criminale di stampo terroristico, realizzandola nell'arco di quell'anno), per cui nei loro confronti il giudizio di attendibilità fu formulato sulla base dei parametri utilizzabili per i testimoni cosiddetti comuni.

Rispetto al gruppo anarchico, i dichiaranti (almeno quelli più rilevanti) erano legati da rapporti familiari con gli imputati principali e talvolta parteciparono al processo nella veste di imputati (si pensi ai familiari di Valpreda).

Del tutto peculiare è la posizione di Rolandi.

Sulla sua deposizione sono state scritte pagine di sentenze e di libri, le indicazioni fornite dal tassista sono state per anni oggetto di attenzioni non solo di pubblici ministeri, avvocati e giudici, ma dell'informazione e della "controinformazione".

In definitiva, Rolandi fu considerato teste attendibile, attendibilità "condizionata" dal comportamento degli investigatori che nei suoi confronti furono quantomeno non professionali (ma sulla questione del coinvolgimento degli anarchici nella strage, il confine tra scarsa professionalità e consapevole inquinamento delle acquisizioni probatorie da parte degli operanti di polizia è altro tema su cui non è possibile soffermarsi, ma di cui vi sono ampi riferimenti nelle schede).

L'accusa nei confronti di Valpreda si incentrò sul riconoscimento di Rolandi, che per quasi tutti i giudici rappresentò "la prova".

¹⁰ Il tema è trattato nelle schede n. 9, p. 76, n. 10, pp. 92 e 102.

Nel processo, il lavoro di tutti i protagonisti (P.M., avvocati e giudici) fu essenzialmente quello di verificare gli elementi che consentissero di ritenere affidabile quella prova.

Anche su questo profilo, le quattro schede che ne trattano¹¹ delineano il percorso che i giudici (tutti i giudici, compresi quelli di legittimità) compirono per affrontare un tema classico del processo penale: una deposizione testimoniale, un riconoscimento proveniente da una persona in buona fede, su quali parametri regge il vaglio di attendibilità?

In tutte le sentenze Rolandi fu considerato un teste in buona fede, per cui la valutazione della sua deposizione (e del suo riconoscimento in particolare) si modificò in ragione dei parametri classici su cui quell'atto processuale deve essere esaminato: spontaneità, costanza, condizionamento da parte degli inquirenti, "pregiudizio" sulla persona da riconoscere, cioè gli elementi riassunti nell'espressione "*le condizioni psicologiche in cui lo compì*", sopra citate.

Si è detto del riconoscimento, ma la deposizione di Rolandi fu apprezzata anche per il suo contenuto, individuando un comportamento della persona che fu identificata in Valpreda, univocamente riferibile alla sua partecipazione alla strage in veste di esecutore materiale.

Non siamo certo noi a poter formulare un giudizio definitivo sulla deposizione di Rolandi, dovendoci limitare in queste brevi considerazioni a rilevare che nessuno dei giudici dei processi degli anni Ottanta ritenne il teste in mala fede o inaffidabile per ragioni attinenti la sua personalità (inaffidabilità del narrato o ragioni personali nei confronti di Valpreda o altro), ma al fine di valutarne l'attendibilità richiamarono esclusivamente i condizionamenti che caratterizzarono le modalità di acquisizione di quella deposizione e della ricognizione di Valpreda.

L'ambito dei dichiaranti appartenenti alle istituzioni concerne il coinvolgimento di Giannettini, Maletti e Labruna nel processo e spazia dai vertici di servizi segreti e di corpi militari, ai politici dei Governi in carica tra il 1964 e gli anni Settanta. Su quell'ambito di dichiaranti, i giudizi di attendibilità sono contrastanti: gli stessi generali e politici sono considerati nelle sentenze attendibili, inattendibili o palesemente falsi, fino a giungere al caso del generale Malizia, il cui processo per falsa testimonianza si collocò proprio nel corso del dibattimento principale ed ebbe esiti opposti tra primo grado e appello, con la condanna che divenne assoluzione, acquisendo caratteri di definitività.

Nel processo milanese, i dichiaranti principali sono stati i collaboratori di giustizia, naturalmente appartenenti all'area della destra eversiva, peraltro esaminati in una fase della loro vita caratterizzata da lunghi periodi di permanenza in carcere (detenzione che talvolta era ancora attuale) e con profili di valutazione particolari.

Non può essere questa la sede per affrontare le complesse questioni sul livello di attendibilità dei collaboratori in generale e di quelli della destra eversiva in particolare, su quanto la carcerazione possa inquinare, attraverso la circolazione delle notizie

¹¹ Sono le schede n. 3, p. 16-17, n. 5, p. 34, n. 8, p. 56 n. 6, pp. 41-42 e 7, p. 50-5.

carcerarie, il narrato, sulla necessità di discernere tra notizie acquisite direttamente e informazioni circuitate nell'ambiente carcerario.

In termini generali si può affermare che nel processo milanese, i molti esponenti della destra eversiva esaminati hanno fornito contributi modesti, sui quali il giudizio della sentenza della Corte d'Assise d'appello – divenuta definitiva – è stato particolarmente severo, concludendosi in termini di tendenziale inattendibilità di tutti costoro.

Le deposizioni di Sergio Calore, Sergio Latini, Angelo Izzo, Vincenzo Vinciguerra sono state ritenute dalla Corte d'Assise d'appello inattendibili proprio in ragione di alcune delle considerazioni sopra genericamente enunciate.

Discorso a parte meritano i dichiaranti Edgardo Bonazzi e Nico Azzi, sui quali si sono fondate le decisioni assunte dalle due Corti in merito alla posizione dell'imputato Giancarlo Rognoni (e, quanto a Bonazzi, anche di Delfo Zorzi).

Il giudizio espresso dalla Corte d'Assise d'appello di Milano fu netto: Azzi e Bonazzi non sono dichiaranti attendibili e, poiché la responsabilità ritenuta di Rognoni si fondava esclusivamente sulle loro dichiarazioni, la pronuncia non poté che essere di assoluzione piena. La ritenuta inattendibilità di Bonazzi incise, altresì, nella decisione assolutoria rispetto a Zorzi.

7. I due principali collaboratori del processo milanese. Martino Siciliano.

Fin qui i dichiaranti/collaboratori che hanno fornito contributi *de relato*.

Ma il processo milanese è incentrato sulle dichiarazioni di due collaboratori che hanno riferito notizie apprese direttamente nel corso della loro militanza nel gruppo veneto di Ordine Nuovo (collocata in un'epoca che va dal 1968 alla metà degli anni Settanta)¹².

Rimandando alla cronologia della scheda 9, può qui ricordarsi che le prime dichiarazioni di Digilio al G.I. di Milano (dopo i colloqui investigativi del novembre 1992, i cui limiti processuali non possono essere qui approfonditi) sono collocate nella seconda metà del 1993, mentre Siciliano iniziò a rendere dichiarazioni nel settembre/ottobre 1994.

Digilio, dopo l'incidente probatorio del marzo 1998 (atto che fu svolto nella modalità anticipata rispetto al dibattimento in ragione delle sue condizioni di salute), fu nuovamente esaminato dalla Corte d'Assise in numerose udienze a partire dal 9 giugno 2000. Siciliano non si presentò al giudice del primo grado, ma fu esaminato in sede di rinnovazione dibattimentale dalla Corte d'Assise d'appello nelle udienze del 25 novembre e 16 dicembre 2003.

Siciliano è stato ritenuto dalla Corte d'Assise d'appello dichiarante pienamente attendibile (giudizio che confermò quello espresso dal giudice del primo grado),

¹² Le schede n. 9 e n. 10 danno conto di quale sia stata la rilevanza di Digilio e Siciliano nel procedimento iniziato nel 1994 proprio grazie alla collaborazione dello stesso Digilio.

specificamente riscontrato su numerose circostanze rilevanti nella valutazione della responsabilità degli imputati del processo (di tutti e quattro gli imputati, compreso Rognoni), ma su un episodio le sue dichiarazioni furono ritenute da quello stesso giudice d'appello non riscontrate, se non addirittura parzialmente smentite da un altro testimone appartenente al gruppo veneto di Ordine Nuovo (quel Sergio Vianello che in quegli anni era legato da amicizia, oltre che da condivisione di militanza politica, a Zorzi e Siciliano). L'episodio su cui il narrato di Siciliano non assunse caratteristiche di prova riscontrata non è irrilevante, rappresentando uno dei più significativi rispetto al coinvolgimento di Zorzi e del gruppo di Ordine Nuovo nella strage del 12 dicembre.

Nelle sentenze quell'episodio è definito come "le cena del tacchino".

Riteniamo che "la cena del tacchino" rappresenti uno degli architravi dell'impianto accusatorio nei confronti di Zorzi e Maggi, in quanto, secondo le dichiarazioni di Siciliano, il primo ammise chiaramente che gli anarchici furono strumentalmente utilizzati dalla destra come capro espiatorio e che in realtà le bombe di Milano erano da ricondursi all'operato delle organizzazioni della destra. Mentre in primo grado, il criterio della convergenza del molteplice aveva condotto a un giudizio complessivo di attendibilità delle dichiarazioni di Siciliano, a seguito di una loro lettura complessiva secondo il meccanismo di valutazione probatoria del loro riscontro incrociato, la Corte di Assise d'appello non ritenne di poter adottare tale criterio con specifico riferimento all'episodio della "cena del tacchino".

In particolare, la Corte di secondo grado riscontrò difficoltà nel valutare l'episodio, in termini sia di attendibilità sia di inattendibilità, ritenendo le dichiarazioni di Siciliano sull'episodio coerenti, precise e complete ma allo stesso tempo non costanti, in quanto rese "in tempi ingiustificatamente dilazionati" e ancora, riscontrate su un piano meramente logico, non sufficiente per ritenere l'episodio giudizialmente accertato.

In definitiva, tra le decine di episodi (nella sentenza ne sono elencati più di venti, tra quelli non specificamente inerenti alla strage del 12 dicembre e quelli riguardanti quell'episodio) riferiti da Siciliano e rilevanti in chiave accusatoria, la Corte d'Assise d'appello ritenne che solo uno non fosse riscontrato, quello che però assumeva la maggiore rilevanza accusatoria nei confronti dei due principali imputati del processo.

Se su altre circostanze oggetto del narrato del collaboratore, la Corte d'Assise d'appello distinse temporalmente le parti riscontrate e quelle non riscontrate, in nessuna parte della sentenza Siciliano fu indicato come dichiarante smentito sulle circostanze riferite.

8. I due principali collaboratori del processo milanese. Carlo Digilio.

La valutazione della Corte d'Assise d'appello sull'attendibilità intrinseca di Digilio è stata negativa con riguardo a tutti i parametri imposti dall'art. 192 c.p.p.:

secondo quei giudici il dichiarante non solo era intrinsecamente inattendibile¹³, ma, sulle questioni decisive del suo narrato, era stato non riscontrato o addirittura smentito.

Quella pronuncia ha assunto carattere di definitività a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 2005.

Su Digilio non vi è da distinguere il giudizio espresso dalla Corte d'Assise d'appello sulle diverse circostanze riferite, perché, anche se quel giudice giunse a ritenere che su alcuni profili del suo narrato il collaboratore fosse stato specificamente riscontrato, per nessuno degli episodi significativi nella decisione sulla responsabilità degli imputati fu espresso un giudizio di attendibilità riscontrata. Al contrario, la Corte d'Assise di primo grado aveva formulato un giudizio di attendibilità complessiva del dichiarante, ritenendo che alcuni elementi acquisiti nel processo costituissero riscontri specifici del suo narrato e su tale giudizio si fondò l'affermazione di penale responsabilità di Zorzi e Maggi.

Per quel che qui rileva, si osserva che la Corte d'Assise d'appello ritenne che alcune dichiarazioni di Digilio fossero state decisamente smentite su episodi significativi per delineare il proprio personale coinvolgimento (oltre a quello di Maggi e Zorzi) negli attentati alla Banca dell'agricoltura di piazza Fontana e alla banca Commerciale Italiana di piazza della Scala. In particolare, la Corte ritenne inattendibile e non provata la rete di relazione che Digilio avrebbe avuto con i servizi di sicurezza statunitensi e la loro influenza sul suo operato. Tale giudizio fu inoltre utilizzato per riscontrare e confermare l'inattendibilità di quanto riferito da Digilio con riguardo alle altre numerose circostanze oggetto diretto del processo, tra le quali la partecipazione di Zorzi e Maggi all'attentato all'Ufficio Istruzione di Milano e agli attentati ai treni del 1969, l'esistenza del casolare di Paese, il suo incontro con Maggi del 7 dicembre 1969, preparatorio agli attentati del 12 dicembre, la verifica dell'esplosivo da utilizzare per la preparazione dell'ordigno utilizzato il 12 dicembre.

Anche in questo caso, emerge per l'ennesima volta come le due Corti abbiano valutato in maniera opposta circostanze decisive per la ricostruzione della responsabilità per gli attentati. Tale natura decisiva deve riconoscersi alle dichiarazioni di Digilio riguardanti l'esistenza di un casolare di Paese, circostanza che sarebbe stata in grado di ritenere provata la sussistenza del coinvolgimento degli appartenenti al gruppo veneto, mestrino-veneziano e padovano-trevigiano negli attentati del dicembre 1969 e, più in generale, nelle attività eversive di quegli anni. Infatti, dentro quel casolare, secondo Digilio, venivano custoditi da Ventura e Zorzi diverse armi ed esplosivi.

Mentre la Corte di Assise ritenne le dichiarazioni di Digilio descrittive del casolare e dei diversi incontri ivi avvenuti tra gli esponenti dei diversi gruppi di destra eversiva, le più lineari e prive di incongruenze (poi confermate anche in contraddittorio durante il processo), al contrario la Corte di Assise d'appello giunse a conclusioni diametralmente opposte, in forza della generale inattendibilità del dichiarante (ricavata dall'analisi di dichiarazioni riferite a fatti estranei all'oggetto processuale) e della assenza di riscontri oggettivi, primo tra tutti il mancato rinvenimento del casolare stesso.

¹³ Scheda n. 10, p. 86-87.

Tuttavia, la vicenda riguardante il casolare (con le conseguenze già evidenziate in punto di responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo e di ricostruzione delle vicende di quegli anni) non può dirsi conclusa con la pronuncia della Cassazione del 2005, che confermò quanto deciso in appello.

Infatti, nel processo sulla strage di piazza della Loggia, quello straordinario riscontro al narrato di Digilio (che i giudici naturali, quelli dei processi per la strage di piazza Fontana, non poterono apprezzare), unitamente a molti altri elementi, ha condotto la Corte d'Assise d'appello (la cui sentenza è divenuta definitiva) a ritenere Digilio dichiarante pienamente attendibile e riscontrato.

Questo è il mistero della giurisdizione.

Non solo nello stesso procedimento due giudici hanno formulato valutazioni opposte sull'attendibilità di un dichiarante (questa è la fisiologia del processo), ma in vicende parallele due giudici di legittimità, a distanza di anni, hanno ritenuto uno stesso dichiarante inattendibile e attendibile, hanno pronunciato sentenze di condanna all'ergastolo o hanno assolto, hanno posto una parola definitiva su due vicende fondamentali per la storia del Paese, individuando i responsabili o prendendo atto che una tale individuazione non era stata possibile in oltre 20 anni di indagini e processi.

Questo, secondo noi, deve tentare di spiegare il giurista.

La memoria della strage deve essere coltivata da ciascuno secondo le proprie competenze, noi abbiamo tentato di dare qualche spiegazione a una giustizia che appare ai profani illogica, incomprensibile, intabarrata nelle sue regole.

Conoscere come i giuristi e la giurisdizione hanno lavorato su questa vicenda italiana non ne svelerà i misteri, ma contribuirà, forse, a permettere agli studiosi di compiere ricostruzioni affidabili di quei fatti.

9. La questione dei servizi e il loro ruolo nei due processi.

Due schede sono dedicate al ruolo dei servizi segreti nelle vicende della strage¹⁴, in quanto dalle indagini emerse un collegamento tra il Servizio Informazioni Difesa e lo Stato Maggiore della Difesa con l'attività dei gruppi eversivi di destra.

La questione fu affrontata esclusivamente nel processo calabrese, con particolare riguardo al ruolo di Giannettini, informatore del S.I.D. e presunto collaboratore stabile del gruppo eversivo veneto, a quello di Maletti e Labruna, titolari di ruoli qualificati all'interno del S.I.D. e accusati di favoreggiamento nei confronti del gruppo veneto.

Dal punto di vista processuale, le tre contestazioni loro formulate delineano condotte di favoreggiamento nei confronti di esponenti del gruppo veneto, imputato delle stragi. Su alcune di quelle condotte la pronuncia definitiva fu assolutoria, ma il senso del loro coinvolgimento non muta. Infatti, ciò che qui interessa sottolineare è che, nonostante le opposte conclusioni cui sono giunte le due corti nei diversi gradi di giudizio con riguardo ai medesimi elementi probatori, l'azione dei movimenti di destra

¹⁴ Si tratta delle schede n. 11 e n. 12.

eversivi non era del tutto estranea alle dinamiche politiche e a organi facenti capo a quello Stato, che gli stessi movimenti avevano il fine di sovvertire.

In particolare, dalla sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro emerge il ruolo rilevante che avrebbe avuto Giannettini, in qualità di informatore per il S.I.D e, allo stesso tempo, di concorrente nell'azione del gruppo veneto. Nella sentenza, non solo si fa riferimento a "precedenti effettive intese già maturate segretamente nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini stesso era legato", intese in forza delle quali lo stesso Giannettini orientò i propri rapporti con Freda e Ventura, ma i giudici delle prime cure conclusero per la responsabilità a titolo di concorso morale di Giannettini per il rafforzamento e istigazione dei programmi criminosi del gruppo veneto. Tale responsabilità conferiva a Giannettini il ruolo di rappresentante di quell'avallo politico-militare riconducibile allo stesso SID, a favore dell'azione eversiva del gruppo di Freda e Ventura.

Al contrario, la Corte d'Assise d'appello "smontò" a uno a uno gli elementi a carico di Giannettini:

- Sulla sua partecipazione alla riunione di Padova del 18.12.1969 per definire la strategia della seconda linea.
- Sulla strategia della seconda linea nel suo complesso, che la Corte d'Assise d'appello non ricondusse all'attività del gruppo veneto di Freda e Ventura (e, quindi, a Giannettini).
- Sui rapporti informativi di Giannettini, la Corte d'Assise d'appello disattese in modo palese le considerazioni di strumentalità formulate da quella di primo grado.
- Sulle protezioni delle quali godette Giannettini, le valutazioni della Corte d'Assise furono completamente disattese.

Anche nel secondo procedimento, quello milanese, si affrontò la questione dei rapporti degli ordinovisti veneti con i servizi italiani e statunitensi, ma quell'ambito di "narrato" del collaboratore Digilio è molto marginale nelle dinamiche "decisionali" della strage.

Ma soprattutto, la Corte d'Assise d'appello ritenne (e, quindi, quell'accertamento fu la parola definitiva dei giudici in quel processo, atteso che sul punto la Cassazione si espresse in modo esplicito per la condivisione di quella decisione) che le dichiarazioni di Digilio sulla rete di intelligence statunitense in Italia e sui rapporti suoi (e prima ancora di suo padre) con alcuni ufficiali delle forze armate USA di stanza in Italia, fossero del tutto inattendibili (non solo non riscontrate, ma inattendibili intrinsecamente e smentite logicamente e fattualmente).

Eppure, nei processi il tema dei rapporti di Digilio con alcuni ufficiali è stato molto dibattuto.

La corte d'Assise d'appello ritenne che nessuna delle indicazioni di Digilio potesse essere ritenuta veritiera¹⁵.

¹⁵ Secondo una valutazione analitica di cui si da atto nella scheda n. 10, p. 84 e ss.

Secondo l'approccio di questo lavoro, in assenza di accertamenti definitivi sulla questione, si è ritenuto di non soffermarsi su vicende limitatamente rilevanti con riguardo agli accertamenti processuali sulla strage di piazza Fontana, anche se molto significative rispetto al periodo storico in cui sono collocate.

Tuttavia, è quasi d'obbligo un accenno alla realtà esterna a quella giudiziaria, che a partire dagli anni della strage e ancora oggi si interroga sui fatti di quel decennio e sulle loro ricadute politiche e sociali. Basti pensare al fatto che nell'immaginario comune la strage di piazza Fontana è ricordata e definita come "la madre di tutte le stragi". A volersi fermare anche solo un attimo a riflettere su questa definizione, appare evidente che la stessa non può non ricollegarsi alle vicende giudiziarie qui esaminate, che, tramite i numerosi e spesso contrastanti accertamenti, hanno fornito un'ingente quantità di materiale e spunti di riflessione, non solo per ricostruire la cosiddetta verità storica della strage ma anche per una compiuta analisi dei movimenti sociali e politici di quegli anni e della loro influenza sulla società. Gli stessi contrasti e i limiti degli accertamenti giudiziali, determinati anche da preclusioni intervenute sul piano processuale, non hanno impedito uno studio approfondito e duraturo di quei medesimi fatti e delle dichiarazioni rese nei processi, anche di quelli che le corti ritennero inattendibili o non sufficientemente provati.

La discrasia tra la dimensione storica e quella giudiziaria ha fornito materiale a quella prolifica produzione letteraria e sociologica che ancora oggi, a distanza di cinquant'anni, non smette di interrogarsi sulle vicende di quegli anni, dandone la propria interpretazione, che spesso è in grado di imporsi sul racconto giudiziario.